



Partner Laboralia

Contenuti

SICUREZZA e SALUTE

“Novità Sicurezza”:

Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016	p. 1
D.M. Salute 12 luglio 2016	p. 2
D.L. 159 del 1 agosto 2016	p. 3



“Novità sulla Sicurezza”

Gentili clienti,
a seguito dell'approvazione dei recenti Accordi e Decreti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, riguardanti la formazione (in particolare quella degli RSPP e in generale quella di altre figure coinvolte nel processo), la valutazione del rischio da esposizione a Campi Elettromagnetici e le novità in materia di sorveglianza sanitaria, abbiamo pensato di fare cosa utile riassumendo le modifiche e le integrazioni al Decreto Legislativo 81/08 che sono entrate recentemente in vigore.

Accordo Conferenza Stato-Regioni 7 luglio 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto, il nuovo Accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2016 riconfigurando non solo il **percorso formativo di ASPP e RSPP** (cosa attesa da anni), ma in parte anche quello relativo ad altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In sintesi, il nuovo percorso formativo per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione è il seguente:

MODULO A di 28 ore (con possibilità di ricorso all'e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'Allegato II)

MODULO B base comune di 48 ore con ulteriori 4 campi che prevedono le



seguenti specializzazioni:

- **agricoltura e pesca** 12 ore
- **cave e costruzioni** 16 ore
- **sanità e residenziale** 12 ore
- **chimico e petrolchimico** 16 ore

MODULO C di 24 ore (con una nuova articolazione dei contenuti)

Ciò detto vale la pena ricordare che **gli ASPP e RSPP abilitati secondo la previgente normativa** risalente al 2006 che non cambiano settore produttivo e continuano a svolgere i compiti all'interno di esso **non dovranno integrare la propria formazione** ai sensi del nuovo Accordo.

Inoltre, transitoriamente e **per un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, i corsi per ASPP e RSPP potranno ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.**

Per quanto riguarda invece le altre novità dell'Accordo vale la pena ricordare che:

- sono stati **tolti gli enti bilaterali dai soggetti formatori.**
- l'organizzazione dei corsi prevede un **massimo di 35 partecipanti per corso** (per tutti e indistintamente i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
- **Il datore di lavoro** in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 (**RSPP**) **può erogare formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori**
- è stato tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni di aggiornamento per CSP e CSE (modifica Allegato XIV 81/08)
- lavori somministrati: **la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro** ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata **a carico del somministratore** che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Ciò detto **rimane la possibilità che il contratto di somministrazione possa prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore**
- è stato chiarito che **il medico competente interno** (dipendente del datore di lavoro) è **esonero dalla partecipazione ai corsi di formazione** previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008
- datore di Lavoro – RSPP: un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell'accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.

Decreto Ministero Salute 12 luglio 2016

Ha modificato in buona sostanza l'allegato 3A ("Cartella Sanitaria e di rischio") e l'Allegato 3B ("Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio")



dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/08.

La principale novità, per quanto concerne l'**Allegato 3A**, è l'**abolizione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità**, che è sempre stata caldeggiata dai medici competenti per semplificare gli adempimenti dato che il giudizio di idoneità viene rilasciato in genere dopo la visita, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio. Senza contare che, non di rado, in caso di giudizi di non idoneità o idoneità parziale, qualche lavoratore si era rifiutato di firmare il “giudizio” espresso dal medico.

Scomparso l'obbligo, ciò non esclude comunque la possibilità che il lavoratore continui a firmare la sua cartella (cosa che, da un certo punto di vista, sarebbe forse anche consigliabile nel caso dovessero sorgere questioni in caso di eventuali verifiche o ispezioni).

Per l'**Allegato 3B**, è stato chiarito che **la trasmissione degli allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'utilizzo dell'applicativo web del portale INAIL**, escludendo, quindi, invii vari ai locali Organi di Vigilanza delle ASL eccetera.

Sono state infine introdotte alcune modifiche al modello tra cui l'eliminazione di alcune voci (luogo e data di nascita del medico), l'unificazione di altre (inidoneità temporanee e permanenti) e l'inserimento di altre ancora (riferimento ai rischi posturali, al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero di soggetti visitati).

Decreto legislativo n. 159 del 1 agosto 2016

Il Decreto 159/2016 ha recepito la **nuova direttiva 2013/35/UE** sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative **all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici** (in particolare la protezione dalle esposizione ai campi in bassa frequenza, l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori esposti e la sorveglianza sanitaria).

La normativa in questione apporta alcune modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l'articolo 210 bis)

Ad esempio, il nuovo articolo 206 fa ora riferimento “agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici” (non solo dunque, come indicato precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti).

Il nuovo articolo 207 intende per "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.

Il nuovo articolo 210-bis in materia di informazione e formazione specifica che ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano



le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
- b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
- c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Tra le nuove definizioni degli effetti si possono ricordare:

- "**effetti biofisici diretti**", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 3) correnti negli arti;
- "**effetti indiretti**", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 5) correnti di contatto.

Mentre tra le nuove definizioni dei valori limite vale la pena citare:

- "**Valori limite di esposizione (VLE)**", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
- "**VLE relativi agli effetti sanitari**", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
- "**VLE relativi agli effetti sensoriali**", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
- "**valori di azione (VA)**", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU).

